

# CODICE DI PROCEDURA PENALE

## NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELLE DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271  
DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 272  
DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 273

## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

D.M. 30 SETTEMBRE 1989, N. 334

(testi aggiornati al 30 giugno 1993)

testi aggiornati al 30 giugno 1993  
a cura di Domenico Carcano,  
magistrato ufficio studi C.S.M.

C.S.M.

# 63

*Finito di stampare nel mese di aprile 1993  
presso la International Publishing Enterprises S.r.l.*

**QUADERNI DEL  
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

*Anno 1993, Numero 63*

Pubblicazione interna per l'Ordine Giudiziario  
curata dall'ufficio Studi e Documentazione.

**CODICE DI PROCEDURA PENALE**  
NORME DI ATTUAZIONE DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE  
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Scritte per copertina

## SOMMARIO

L. 16 febbraio 1987, n. 81. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. . . . .	7
Codice di procedura penale – indice. . . . .	31

**L. 16 febbraio 1987, n. 81. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.**

1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

2. 1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attivare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro i termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; autonomia del procedimento disciplinare e della relativa decisione rispetto al procedimento penale in cui si è verificato l'abbandono della difesa; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di con-

ferire con il difensore immediatamente o subito dopo ma non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale;

7) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

8) adozione di strumenti opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con adeguati strumenti, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità degli strumenti o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

11) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente e contraddittoria; specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato;

12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale – con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale – sia della qualità del reato; in particolare, attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificatamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella del-

la reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

13) previsione che la competenza per territorio possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione;

14) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

15) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza attribuendo ad ogni parte il potere di denunciarli; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione;

16) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero in sede penale durante le indagini preliminari;

17) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

18) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato, eccezion fatta per i reati commessi in udienza (1),

---

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 390 del 31 ottobre 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa direttiva nell'inciso: «eccezion fatta per i reati commessi in udienza».

a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati;

19) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

20) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

21) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

22) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e alla illiceità penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

23) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

24) disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

25) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

26) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con la facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussi-

ste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione:

27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

28) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugnate che concernono gli interessi civili;

29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

30) previsione della trasmissione, in casi predeterminati di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria penale e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato;

31) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato compilando i verbali relativi alle attività compiute, di assicurare le fonti di prova e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, anche oralmente, la notizia del reato indicando le attività compiute e gli elementi sino ad allora acquisiti con divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, senza l'assistenza della difesa (2); potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito

---

(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo periodo nella parte in cui vieta l'utilizzazione, agli effetti del giudizio attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.

le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell'ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonché le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando, in tal caso, prontamente il pubblico ministero; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

32) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'art. 62 del codice penale; b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; al di fuori dei casi di flagranza, potere-dovere della polizia giudiziaria di fermare, e del pubblico ministero di disporre il fermo di colui che è fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi è fondato pericolo di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più pre-

sto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

33) fuori dei casi in cui è tenuta a compilare specifici verbali ai sensi del numero 31), obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta;

34) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 59), in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

35) obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all'eventuale mutamento del titolo del reato; divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assunzione della qualità di imputato ai sensi del numero 36);

36) assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del giudizio immediato o direttissimo o per decreto, dell'udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una misura di coercizione personale o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione; estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona nei cui confronti vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori;

37) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero, ai fini suddetti, di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a indivi-

duazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; divieto a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato né ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

38) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse le perquisizioni e i sequestri; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha il diritto di assistere;

39) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui siano riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra;

40) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni a esperimenti giudiziari, a perizie e all'assunzione di testimonianze; obbligo di garantire la partecipazione in

contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate; divieto di verbalizzare e di utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta motivata del pubblico ministero, possa dilazionare l'assunzione dell'incidente probatorio chiesto dall'imputato, quando esso arrecherebbe pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini e sempreché il ritardo non pregiudichi la formazione della prova chiesta dall'imputato; deposito della richiesta motivata del pubblico ministero alla udienza di assunzione dell'incidente probatorio; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

41) determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme e di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:

a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;

c) annotazione in apposito registro dei decreti motivati che dispongono o prorogano le intercettazioni;

d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;

e) conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che ha disposto l'intercettazione, della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazioni intercettate; determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

f) previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti;

42) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi, con decreto motivato, soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero;

43) potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio;

a) nel termine di quarantotto ore dall'arresto in flagranza, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio;

b) nel termine di quindici giorni dall'arresto in flagranza, nel caso di convalida anteriore al giudizio;

c) nel termine di quindici giorni dall'iscrizione nel registro indicato al numero 35), nel caso di confessione; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

44) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 35) della notizia del reato e previo interrogatorio dell'imputato, tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la scelta del rito; potere-dovere del giudice di decidere, con decreto, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

45) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti delle pronuncie;

46) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

47) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di farne richiesta prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione, e comunque non oltre trenta giorni dal-

la iscrizione nel registro indicato nel numero 35), del nominativo della persona cui il reato è attribuito e rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione; prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza dei delitti previsti dalle lettere a) e b) del numero 32), divieto di disporre misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione e di sottoporla a perquisizioni personali e domiciliari, a ispezioni personali, a ricognizioni e confronti, e ad intercettazioni di comunicazioni; potere di assumere l'interrogatorio della persona per la quale occorre l'autorizzazione, solo se questa ne fa istanza;

48) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 44) ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dall'iscrizione del nominativo della persona cui il reato è attribuito nel registro indicato nel numero 35); potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori ciascuna a sei mesi ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 35), chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

49) potere del pubblico ministero, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagine, ad eccezione di quelli per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento;

50) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentite le persone alle quali è stato attribuito il reato o l'offeso dal reato;

51) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 50);

52) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 48); obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sommariamente indicando le fonti di prova; potere del giudice di pronunciare sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita, o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; potere del giudice, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio né di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, di rinviare ad altra udienza affinché le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione; previsione che tale udienza debba tenersi entro i termini previsti dal numero 48) o, se tali termini sono esauriti, non oltre un ulteriore termine massimo di sessante giorni e che del rinvio si dia comunicazione al procuratore generale; obbligo del giudice, in questa nuova udienza, di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio;

53) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito se vi è richiesta dell'imputato e consenso

del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

54) previsione del compimento di atti per rogatoria;

55) impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel numero 52), davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 45);

56) determinazione dei casi e delle forme ,con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di non luogo a procedere indicate nel numero 52); previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o per i quali siano comunque decorsi i termini di cui al numero 49);

57) immediata trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori;

58) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 57), nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 57).

59) previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario ovvero quando sussistono esigenze di tutela della collettività o, se il reato risulta di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga, o vi è concreto pericolo di fuga; divieto di misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con

pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'articolo 62 del codice penale; divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari; obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

60) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

61) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione; diritto dell'imputato di essere comunque scarcerato e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati; previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso nonché a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in

carcere, tenuto conto anche di tutti le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

62) previsione che nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di violazione dolosa delle misure suddette nonché, per i reati di particolare gravità, con la sentenza di condanna in primo o in secondo grado, quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga;

63) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga o il reato risulta di particolare gravità;

64) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 59);

65) previsione e disciplina in relazione a specifiche esigenze cautelari di misure interdittive con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia e di misure reali;

66) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

67) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto nello stesso procedimento, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nei numeri 44), 46) e 52); divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

68) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;

69) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza;

70) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Sta-

to chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione che nessun tipo di segreto possa coprire fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

71) obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato; disciplina del divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto, potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse, divieto di pubblicazione degli atti depositati a norma del numero 58) e degli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzione per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione;

72) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

73) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza al giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

74) divieto di arresto in udienza del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente;

75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo l'assumere, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 57) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 58) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale fra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha il diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (3); previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato o il difensore sono nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell'assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio; previsione di adeguate garanzie per la difesa;

---

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 255 del 3 giugno 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa direttiva, nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati, per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

79) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

80) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termine dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

81) previsione che l'imputato debba dichiarare o eleggere il proprio domicilio e tempestivamente comunicare all'autorità che procede le relative variazioni;

82) potere-dovere del giudice del dibattimento e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 52), di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuta conoscenza per cause diverse dalla inosservanza di quanto disposto dal numero 81), o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non avere avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; obbligo, nelle successive fasi del giudizio, inclusi il giudizio di cassazione e quello di revisione, nonché nella fase dell'esecuzione, di assicurare l'interrogatorio da parte di un magistrato all'imputato o condannato già dichiarato contumace che non abbia avuto notizia del procedimento a proprio carico;

83) decorrenza dei termini per la dichiarazione di impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli altri casi, ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione;

84) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

85) previsione dell'impugnabilità delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata; per tali sentenze il termine per l'impu-

gnazione decorre dal giorno dell'avviso di deposito della sentenza;

86) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

87) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

88) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti;

89) previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza con adeguate garanzie per la difesa;

90) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale;

91) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

92) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

93) previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche o l'applicabilità di sanzioni sostitutive, o la concessione di benefici di legge;

94) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

95) il diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

96) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

97) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione;

98) coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

99) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

100) riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario);

101) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

102) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati e salvo tuttavia in ogni caso il diritto dell'imputato e delle altre parti private di nominare il proprio difensore a prescindere dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso;

103) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo i criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti probatori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

104) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

105) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività.

**3. 1.** Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

c) disciplina della esclusione della pubblicità delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;

e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;

f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;

g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenne, quando ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltatività di misure cautelari personali;

potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal numero 61) dell'articolo 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'art. 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minore imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

m) previsione che l'esame dell'imputato minorenni sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;

n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;

o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**4. 1.** Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**5.** 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.

**6.** 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

**7.** 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

**8.** 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**9.** 1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo del-

le disposizioni di cui all'articolo 6 alla commissione indicata nell'articolo 8. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 8 ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

2. Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

**10.** 1. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 7.

2. La commissione elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, di intesa fra di loro.

4. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

**11.** 1. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

**12.** 1. Alla spesa prevista nell'articolo 11, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## INDICE

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447. <b>Approvazione del codice di procedura penale</b> . . . . .	Pag. 71
---	---------

#### PARTE PRIMA

##### LIBRO I – SOGGETTI

##### TITOLO I – GIUDICE

##### Capo I – GIURISDIZIONE

Art. 1 – Giurisdizione penale . . . . .	Pag. 73
Art. 2 – Cognizione del giudice . . . . .	» 73
Art. 3 – Questioni pregiudiziali . . . . .	» 73

##### Capo II – COMPETENZA

##### Sezione I – *Disposizione generale*

Art. 4 – Regole per la determinazione della competenza	Pag. 73
--	---------

##### Sezione II – *Competenza per materia*

Art. 5 – Competenza della corte di assise . . . . .	Pag. 73
Art. 6 – Competenza del tribunale . . . . .	» 74
Art. 7 – Competenza del pretore . . . . .	» 74

##### Sezione III – *Competenza per territorio*

Art. 8 – Regole generali . . . . .	Pag. 75
Art. 9 – Regole suppletive . . . . .	» 75
Art. 10 – Competenza per reati commessi all'estero . . . . .	» 75
Art. 11 – Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati . . . . .	» 75

##### Sezione IV – *Competenza per connessione*

Art. 12 – Casi di connessione . . . . .	Pag. 76
Art. 13 – Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali . . . . .	» 76
Art. 14 – Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni . . . . .	» 76
Art. 15 – Competenza per materia determinata dalla connessione . . . . .	» 76
Art. 16 – Competenza per territorio determinata dalla connessione . . . . .	» 77

*Capo III – RIUNIONE  
E SEPARAZIONE DI PROCESSI*

Art.	17 – Riunione di processi . . . . .	<i>Pag.</i>	77
Art.	18 – Separazione di processi. . . . .	»	77
Art.	19 – Provvedimenti sulla riunione e separazione . . .	»	78

*Capo IV – PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE  
E SULLA COMPETENZA*

Art.	20 – Difetto di giurisdizione . . . . .	<i>Pag.</i>	78
Art.	21 – Incompetenza . . . . .	»	78
Art.	22 – Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari. . . . .	»	78
Art.	23 – Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado . . . . .	»	79
Art.	24 – Decisioni del giudice di appello sulla competenza . . . . .	»	79
Art.	25 – Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza . . . . .	»	79
Art.	26 – Prove acquisite dal giudice incompetente . . . . .	»	79
Art.	27 – Misure cautelari disposte dal giudice incompetente . . . . .	»	79

*Capo V – CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA*

Art.	28 – Casi di conflitto . . . . .	<i>Pag.</i>	80
Art.	29 – Cessazione del conflitto. . . . .	»	80
Art.	30 – Proposizione del conflitto . . . . .	»	80
Art.	31 – Comunicazione al giudice in conflitto. . . . .	»	80
Art.	32 – Risoluzione del conflitto . . . . .	»	80

*Capo VI – CAPACITÀ DEL GIUDICE*

Art.	33 – Capacità del giudice . . . . .	<i>Pag.</i>	81
------	-------------------------------------	-------------	----

*Capo VII – INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE  
E RICUSAZIONE DEL GIUDICE*

Art.	34 – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento . . . . .	<i>Pag.</i>	81
Art.	35 – Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio. . . . .	»	82
Art.	36 – Astensione. . . . .	»	82
Art.	37 – Ricusazione. . . . .	»	82
Art.	38 – Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione. . . . .	»	83
Art.	39 – Concorso di astensione e di ricusazione. . . . .	»	83
Art.	40 – Competenza a decidere sulla ricusazione . . . . .	»	83
Art.	41 – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione. . .	»	83

Art.	42 – Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione . . . . .	»	84
Art.	43 – Sostituzione del giudice astenuto o ricusato . . .	»	84
Art.	44 – Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione . . . . .	»	84

*Capo VIII – RIMESIONE DEL PROCESSO*

Art.	45 – Casi di rimessione . . . . .	<i>Pag.</i>	84
Art.	46 – Richiesta di rimessione . . . . .	»	85
Art.	47 – Effetti della richiesta . . . . .	»	85
Art.	48 – Decisione . . . . .	»	85
Art.	49 – Nuova richiesta di rimessione . . . . .	»	85

**TITOLO II – PUBBLICO MINISTERO**

Art.	50 – Azione penale . . . . .	<i>Pag.</i>	86
Art.	51 – Uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale . . . . .	»	86
Art.	52 – Astensione . . . . .	»	86
Art.	53 – Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione . . . . .	»	87
Art.	54. – Contrasti negativi tra pubblici ministeri . . . . .	»	87
Art. 54 <i>bis</i>	– Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero	»	88
Art. 54 <i>ter</i>	– Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata . . . . .	»	88

**TITOLO III – POLIZIA GIUDIZIARIA**

Art.	55 – Funzioni della polizia giudiziaria . . . . .	<i>Pag.</i>	88
Art.	56 – Servizi e sezioni di polizia giudiziaria . . . . .	»	88
Art.	57 – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria . . . . .	»	89
Art.	58 – Disponibilità della polizia giudiziaria . . . . .	»	89
Art.	59 – Subordinazione della polizia giudiziaria . . . . .	»	89

**TITOLO IV – IMPUTATO**

Art.	60 – Assunzione della qualità di imputato . . . . .	<i>Pag.</i>	90
Art.	61 – Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato . . . . .	»	90
Art.	62 – Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato . . . . .	»	90
Art.	63 – Dichiarazioni indizianti . . . . .	»	90
Art.	64 – Regole generali per l’interrogatorio . . . . .	»	91
Art.	65 – Interrogatorio nel merito . . . . .	»	91
Art.	66 – Verifica dell’identità personale dell’imputato . . .	»	91
Art.	67 – Incertezza sull’età dell’imputato . . . . .	»	91
Art.	68 – Errore sull’identità fisica dell’imputato . . . . .	»	91
Art.	69 – Morte dell’imputato . . . . .	»	91
Art.	70 – Accertamenti sulla capacità dell’imputato . . . . .	»	92
Art.	71 – Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato . . . . .	»	92

Art.	72 – Revoca dell’ordinanza di sospensione . . . . .	»	92
Art.	73 – Provvedimenti cautelari. . . . .	»	93

**TITOLO V – PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE  
E CIVILMENTE OBBLIGATO PER  
LA PENA PECUNIARIA**

Art.	74 – Legittimazione all’azione civile . . . . .	<i>Pag.</i>	93
Art.	75 – Rapporti tra azione civile e azione penale . . . .	»	93
Art.	76 – Costituzione di parte civile . . . . .	»	94
Art.	77 – Capacità processuale della parte civile . . . . .	»	94
Art.	78 – Formalità della costituzione di parte civile . . . .	»	94
Art.	79 – Termine per la costituzione di parte civile . . . .	»	95
Art.	80 – Richiesta di esclusione della parte civile. . . . .	»	95
Art.	81 – Esclusione di ufficio della parte civile . . . . .	»	95
Art.	82 – Revoca della costituzione di parte civile . . . . .	»	95
Art.	83 – Citazione del responsabile civile . . . . .	»	96
Art.	84 – Costituzione del responsabile civile. . . . .	»	96
Art.	85 – Intervento volontario del responsabile civile. . .	»	97
Art.	86 – Richiesta di esclusione del responsabile civile .	»	97
Art.	87 – Esclusione di ufficio del responsabile civile . . .	»	97
Art.	88 – Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile . . . . .	»	97
Art.	89 – Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. . . . .	»	98

**TITOLO VI – PERSONA OFFESA DAL REATO**

Art.	90 – Diritto e facoltà della persona offesa dal reato. .	<i>Pag.</i>	98
Art.	91 – Diritto e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato . . . . .	»	98
Art.	92 – Consenso della persona offesa . . . . .	»	98
Art.	93 – Intervento degli enti o delle associazioni . . . . .	»	99
Art.	94 – Termine per l’intervento . . . . .	»	99
Art.	95 – Provvedimenti del giudice. . . . .	»	99

**TITOLO VII – DIFENSORE**

Art.	96 – Difensore di fiducia . . . . .	»	100
Art.	97 – Difensore di ufficio . . . . .	»	100
Art.	98 – Patrocinio dei non abbienti. . . . .	»	100
Art.	99 – Estensione al difensore dei diritti dell’imputato	»	100
Art.	100 – Difensore delle altre parti private . . . . .	»	100
Art.	101 – Difensore della persona offesa . . . . .	»	101
Art.	102 – Sostituto del difensore . . . . .	»	101
Art.	103 – Garanzie di libertà del difensore. . . . .	»	101
Art.	104 – Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare . . . . .	»	102
Art.	105 – Abbandono e rifiuto della difesa. . . . .	»	102
Art.	106 – Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento . . . . .	»	102

Art. 107 – Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore . . . . .	»	103
Art. 108 – Termine per la difesa . . . . .	»	103

## LIBRO II ATTI

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 109 – Lingua degli atti . . . . .	<i>Pag.</i>	103
Art. 110 – Sottoscrizione degli atti . . . . .	»	103
Art. 111 – Data degli atti . . . . .	»	104
Art. 112 – Surrogazione di copie agli originali mancanti . . . . .	»	104
Art. 113 – Ricostituzione di atti . . . . .	»	104
Art. 114 – Divieto di pubblicazione di atti . . . . .	»	104
Art. 115 – Violazione del divieto di pubblicazione . . . . .	»	105
Art. 116 – Copie, estratti e certificati . . . . .	»	105
Art. 117 – Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero . . . . .	»	105
Art. 118 – Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno . . . . .	»	106
Art. 119 – Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento . . . . .	»	106
Art. 120 – Testimoni ad atti del procedimento . . . . .	»	106
Art. 121 – Memorie e richieste delle parti . . . . .	»	107
Art. 122 – Procura speciale per determinati atti . . . . .	»	107
Art. 123 – Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate . . . . .	»	107
Art. 124 – Obbligo di osservanza delle norme processuali . . . . .	»	107

### TITOLO II – ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Art. 125 – Forme dei provvedimenti del giudice . . . . .	<i>Pag.</i>	108
Art. 126 – Assistenza al giudice . . . . .	»	108
Art. 127 – Procedimento in camera di consiglio . . . . .	»	108
Art. 128 – Deposito dei provvedimenti del giudice . . . . .	»	109
Art. 129 – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità . . . . .	»	109
Art. 130 – Correzione di errori materiali . . . . .	»	109
Art. 131 – Poteri coercitivi del giudice . . . . .	»	109
Art. 132 – Accompagnamento coattivo dell'imputato . . . . .	»	110
Art. 133 – Accompagnamento coattivo di altre persone . . . . .	»	110

### TITOLO III – DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI

Art. 134 – Modalità di documentazione . . . . .	<i>Pag.</i>	110
Art. 135 – Redazione del verbale . . . . .	»	110
Art. 136 – Contenuto del verbale . . . . .	»	110
Art. 137 – Sottoscrizione del verbale . . . . .	»	111
Art. 138 – Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia . . . . .	»	111

Art. 139	– Riproduzione fonografica o audiovisiva . . . . .	»	111
Art. 140	– Modalità di documentazione in casi particolari. . . . .	»	111
Art. 141	– Dichiarazioni orali delle parti . . . . .	»	112
Art. 142	– Nullità dei verbali . . . . .	»	112

TITOLO IV – TRADUZIONE  
DEGLI ATTI

Art. 143	– Nomina dell'interprete. . . . .	Pag.	112
Art. 144	– Incapacità e incompatibilità dell'interprete . . . . .	»	112
Art. 145	– Ricusazione e astensione dell'interprete . . . . .	»	113
Art. 146	– Conferimento dell'incarico . . . . .	»	113
Art. 147	– Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete . . . . .	»	113

TITOLO V – NOTIFICAZIONI

Art. 148	– Organi e forme delle notificazioni . . . . .	Pag.	113
Art. 149	– Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo . . . . .	»	114
Art. 150	– Forme particolari di notificazione disposte dal giudice . . . . .	»	114
Art. 151	– Notificazioni richieste dal pubblico ministero . . . . .	»	114
Art. 152	– Notificazioni richieste dalle parti private . . . . .	»	115
Art. 153	– Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero . . . . .	»	115
Art. 154	– Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria . . . . .	»	115
Art. 155	– Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese . . . . .	»	115
Art. 156	– Notificazioni all'imputato detenuto . . . . .	»	116
Art. 157	– Prima notificazione all'imputato non detenuto . . . . .	»	116
Art. 158	– Prima notificazione all'imputato in servizio militare . . . . .	»	117
Art. 159	– Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità . . . . .	»	117
Art. 160	– Efficacia del decreto di irreperibilità . . . . .	»	117
Art. 161	– Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni . . . . .	»	118
Art. 162	– Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto . . . . .	»	119
Art. 163	– Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto . . . . .	»	119
Art. 164	– Durata del domicilio dichiarato o eletto . . . . .	»	119
Art. 165	– Notificazioni all'imputato latitante o evaso . . . . .	»	119
Art. 166	– Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente . . . . .	»	119
Art. 167	– Notificazioni ad altri soggetti . . . . .	»	119

Art. 168	– Relazione di notificazione . . . . .	»	120
Art. 169	– Notificazioni all'imputato all'estero . . . . .	»	120
Art. 170	– Notificazioni col mezzo della posta . . . . .	»	120
Art. 171	– Nullità delle notificazioni . . . . .	»	121

#### TITOLO VI – TERMINI

Art. 172	– Regole generali . . . . .	Pag.	121
Art. 173	– Termini a pena di decadenza. Abbreviazione . .	»	121
Art. 174	– Prolungamento dei termini di comparizione . . .	»	121
Art. 175	– Restituzione nel termine . . . . .	»	122
Art. 176	– Effetti della restituzione nel termine . . . . .	»	123

#### TITOLO VII – NULLITÀ

Art. 177	– Tassatività . . . . .	Pag.	123
Art. 178	– Nullità di ordine generale . . . . .	»	123
Art. 179	– Nullità assolute . . . . .	»	123
Art. 180	– Regime delle altre nullità di ordine generale . .	»	123
Art. 181	– Nullità relative . . . . .	»	124
Art. 182	– Deducibilità delle nullità . . . . .	»	124
Art. 183	– Sanatorie generali delle nullità . . . . .	»	124
Art. 184	– Sanatoria delle nullità della citazione, degli avvisi e delle notificazioni . . . . .	»	124
Art. 185	– Effetti della dichiarazione di nullità . . . . .	»	124
Art. 186	– Inosservanza di norme tributarie . . . . .	»	125

### LIBRO III – PROVE

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 187	– Oggetto della prova . . . . .	Pag.	125
Art. 188	– Libertà morale della persona nell'assunzione della prova . . . . .	»	125
Art. 189	– Prove non disciplinate dalle legge . . . . .	»	125
Art. 190	– Diritto alla prova . . . . .	»	125
Art. 190 bis	– Requisiti della prova in casi particolari . . . . .	»	126
Art. 191	– Prove illegittimamente acquisite . . . . .	»	126
Art. 192	– Valutazione della prova . . . . .	»	126
Art. 193	– Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili . . . . .	»	126

#### TITOLO II – MEZZI DI PROVA

##### Capo I – TESTIMONIANZA

Art. 194	– Oggetto e limiti della testimonianza . . . . .	Pag.	126
Art. 195	– Testimonianza indiretta . . . . .	»	127
Art. 196	– Capacità di testimoniare . . . . .	»	127
Art. 197	– Incompatibilità con l'ufficio di testimone . . . . .	»	127
Art. 198	– Obblighi del testimone . . . . .	»	128
Art. 199	– Facoltà di astensione dei prossimi congiunti . .	»	128

Art. 200	– Segreto professionale . . . . .	»	128
Art. 201	– Segreto di ufficio . . . . .	»	129
Art. 202	– Segreto di Stato . . . . .	»	129
Art. 203	– Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza . . . . .	»	129
Art. 204	– Esclusione del segreto . . . . .	»	129
Art. 205	– Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato . . . . .	»	129
Art. 206	– Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici . . . . .	»	130
Art. 207	– Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti . . . . .	»	130

*Capo II – ESAME DELLE PARTI*

Art. 208	– Richiesta dell'esame . . . . .	Pag.	130
Art. 209	– Regole per l'esame . . . . .	»	130
Art. 210	– Esame di persona imputata in un procedimento connesso . . . . .	»	131

*Capo III – CONFRONTI*

Art. 211	– Presupposti del confronto . . . . .	Pag.	131
Art. 212	– Modalità del confronto . . . . .	»	131

*Capo IV – RICOGNIZIONI*

Art. 213	– Ricognizione di persone. Atti preliminari. . . . .	Pag.	131
Art. 214	– Svolgimento della ricognizione . . . . .	»	132
Art. 215	– Ricognizione di cose . . . . .	»	132
Art. 216	– Altre ricognizioni . . . . .	»	132
Art. 217	– Pluralità di ricognizioni . . . . .	»	132

*Capo V – ESPERIMENTI GIUDIZIALI*

Art. 218	– Presupposti dell'esperimento giudiziale . . . . .	Pag.	133
Art. 219	– Modalità dell'esperimento giudiziale . . . . .	»	133

*Capo VI – PERIZIA*

Art. 220	– Oggetto della perizia . . . . .	Pag.	133
Art. 221	– Nomina del perito . . . . .	»	133
Art. 222	– Incapacità e incompatibilità del perito . . . . .	»	134
Art. 223	– Astensione e ricsuzione del perito . . . . .	»	134
Art. 224	– Provvedimenti del giudice . . . . .	»	134
Art. 225	– Nomina del consulente tecnico . . . . .	»	134
Art. 226	– Conferimento dell'incarico . . . . .	»	135
Art. 227	– Relazione peritale . . . . .	»	135
Art. 228	– Attività del perito . . . . .	»	135
Art. 229	– Comunicazioni relative alle operazioni peritali . . . . .	»	136
Art. 230	– Attività dei consulenti tecnici . . . . .	»	136

Art. 231 – Sostituzione del perito . . . . .	»	136
Art. 232 – Liquidazione del compenso al perito . . . . .	»	136
Art. 233 – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia . . . . .	»	136

*Capo VII – DOCUMENTI*

Art. 234 – Prova documentale . . . . .	<i>Pag.</i>	137
Art. 235 – Documenti costituenti corpo del reato . . . . .	»	137
Art. 236 – Documenti relativi al giudizio sulla personalità . . . . .	»	137
Art. 237 – Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato . . . . .	»	137
Art. 238 – Verbali di prove di altri procedimenti . . . . .	»	137
Art. 238 bis – Sentenze irrevocabili . . . . .	»	138
Art. 239 – Accertamento della provenienza dei documenti . . . . .	»	138
Art. 240 – Documenti anonimi . . . . .	»	138
Art. 241 – Documenti falsi . . . . .	»	138
Art. 242 – Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici . . . . .	»	138
Art. 243 – Rilascio di copie . . . . .	»	138

TITOLO III – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

*Capo I – ISPEZIONI*

Art. 244 – Casi e forme delle ispezioni . . . . .	<i>Pag.</i>	139
Art. 245 – Ispezione personale . . . . .	»	139
Art. 246 – Ispezione di luoghi o di cose . . . . .	»	139

*Capo II – PERQUISIZIONI*

Art. 247 – Casi e forme delle perquisizioni . . . . .	<i>Pag.</i>	139
Art. 248 – Richiesta di consegna . . . . .	»	140
Art. 249 – Perquisizioni personali . . . . .	»	140
Art. 250 – Perquisizioni locali . . . . .	»	140
Art. 251 – Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali . . . . .	»	140
Art. 252 – Sequestro conseguente a perquisizione . . . . .	»	140

*Capo III – SEQUESTRI*

Art. 253 – Oggetto e formalità del sequestro . . . . .	<i>Pag.</i>	141
Art. 254 – Sequestro di corrispondenza . . . . .	»	141
Art. 255 – Sequestro presso banche . . . . .	»	141
Art. 256 – Doveri di esibizione e segreti . . . . .	»	141
Art. 257 – Riesame del decreto di sequestro . . . . .	»	142
Art. 258 – Copie dei documenti sequestrati . . . . .	»	142
Art. 259 – Custodia delle cose sequestrate . . . . .	»	142
Art. 260 – Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili . . . . .	»	143
Art. 261 – Rimozione e riapposizione dei sigilli . . . . .	»	143
Art. 262 – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate . . . . .	»	143

Art. 263	– Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate . . . . .	»	143
Art. 264	– Provvedimenti in caso di mancata restituzione. . . . .	»	144
Art. 265	– Spese relative al sequestro penale. . . . .	»	144

*Capo IV* – INTERCETTAZIONI  
DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI

Art. 266	– Limiti di ammissibilità . . . . .	Pag.	144
Art. 267	– Presupposti e forme del provvedimento . . . . .	»	145
Art. 268	– Esecuzione delle operazioni . . . . .	»	146
Art. 269	– Conservazione della documentazione . . . . .	»	146
Art. 270	– Utilizzazione in altri procedimenti . . . . .	»	147
Art. 271	– Divieti di utilizzazione . . . . .	»	147

**LIBRO IV – MISURE CAUTELARI**

TITOLO I – MISURE CAUTELARI PERSONALI

*Capo I* – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 272	– Limitazioni alle libertà della persona . . . . .	Pag.	147
Art. 273	– Condizioni generali di applicabilità delle misure . . . . .	»	147
Art. 274	– Esigenze cautelari . . . . .	»	148
Art. 275	– Criteri di scelta delle misure. . . . .	»	148
Art. 276	– Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte. . . . .	»	149
Art. 277	– Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari. . . . .	»	149
Art. 278	– Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure . . . . .	»	149
Art. 279	– Giudice competente. . . . .	»	150

*Capo II* – MISURE COERCITIVE

Art. 280	– Condizioni di applicabilità delle misure coercitive . . . . .	Pag	150
Art. 281	– Divieto di espatrio. . . . .	»	150
Art. 282	– Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria . . . . .	»	150
Art. 283	– Divieto e obbligo di dimora . . . . .	»	150
Art. 284	– Arresti domiciliari . . . . .	»	151
Art. 285	– Custodia cautelare in carcere . . . . .	»	151
Art. 286	– Custodia cautelare in luogo di cura . . . . .	»	152
Art.286 bis	–Divieto di custodia cautelare. . . . .	»	152

*Capo III* – MISURE INTERDITTIVE

Art. 287	– Condizioni di applicabilità delle misure interdittive . . . . .	Pag	153
Art. 288	– Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori . . . . .	»	153

Art.	289 – Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio . . . . .	»	153
Art.	290 – Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. . . . .	»	153

*Capo IV – FORMA ED ESECUZIONE  
DEI PROVVEDIMENTI*

Art.	291 – Procedimento applicativo . . . . .	Pag.	153
Art.	292 – Ordinanza del giudice . . . . .	»	154
Art.	293 – Adempimenti esecutivi . . . . .	»	154
Art.	294 – Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare . . . . .	»	155
Art.	295 – Verbale di vane ricerche . . . . .	»	155
Art.	296 – Latitanza . . . . .	»	156
Art.	297 – Computo dei termini di durata delle misure. . . . .	»	156
Art.	298 – Sospensione dell’esecuzione delle misure . . . . .	»	156

*Capo V – ESTINZIONE DELLE MISURE*

Art.	299 – Revoca e sostituzione delle misure . . . . .	Pag.	157
Art.	300 – Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze . . . . .	»	158
Art.	301 – Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie. . . . .	»	158
Art.	302 – Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare. . . . .	»	158
Art.	303 – Termini di durata massima della custodia cautelare . . . . .	»	158
Art.	304 – Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare . . . . .	»	160
Art.	305 – Proroga della custodia cautelare . . . . .	»	160
Art.	306 – Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure. . . . .	»	161
Art.	307 – Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini . . . . .	»	161
Art.	308 – Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare . . . . .	»	162

*Capo VI – IMPUGNAZIONI*

Art.	309 – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. . . . .	Pag.	162
Art.	310 – Appello . . . . .	»	163
Art.	311 – Ricorso per cassazione . . . . .	»	163

*Capo VII – APPLICAZIONE PROVVISORIA  
DI MISURE DI SICUREZZA*

Art.	312 – Condizioni di applicabilità . . . . .	Pag.	164
Art.	313 – Procedimento . . . . .	»	164

*Capo VIII – RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE*

Art. 314 – Presupposti e modalità della decisione . . . . .	<i>Pag.</i> 164
Art. 315 – Procedimento per la riparazione . . . . .	» 165

**TITOLO II – MISURE CAUTELARI REALI**

*Capo I – SEQUESTRO CONSERVATIVO*

Art. 316 – Presupposti ed effetti del provvedimento . . . . .	<i>Pag.</i> 165
Art. 317 – Forma del provvedimento. Competenza . . . . .	» 165
Art. 318 – Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo . . . . .	» 166
Art. 319 – Offerta di cauzione . . . . .	» 166
Art. 320 – Esecuzione sui beni sequestrati . . . . .	» 166

*Capo II – SEQUESTRO PREVENTIVO*

Art. 321 – Oggetto del sequestro preventivo . . . . .	<i>Pag.</i> 166
Art. 322 – Riesame del decreto di sequestro preventivo . . . . .	» 167
Art.322 bis – Appello . . . . .	» 167
Art. 323 – Perdita di efficacia del sequestro preventivo . . . . .	» 168

*Capo III – IMPUGNAZIONI*

Art. 324 – Procedimento di riesame . . . . .	<i>Pag.</i> 168
Art. 325 – Ricorso per cassazione . . . . .	» 169

**PARTE SECONDA**

**LIBRO V – INDAGINI PRELIMINARI  
E UDIENZA PRELIMINARE**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 326 – Finalità delle indagini preliminari . . . . .	<i>Pag.</i> 169
Art. 327 – Direzione delle indagini preliminari . . . . .	» 169
Art. 328 – Giudice per le indagini preliminari . . . . .	» 169
Art. 329 – Obbligo del segreto . . . . .	» 170

**TITOLO II – NOTIZIA DI REATO**

Art. 330 – Acquisizione delle notizie di reato . . . . .	<i>Pag.</i> 170
Art. 331 – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio . . . . .	» 170
Art. 332 – Contenuto della denuncia . . . . .	» 171
Art. 333 – Denuncia da parte di privati . . . . .	» 171
Art. 334 – Referto . . . . .	» 171
Art. 335 – Registro delle notizie di reato . . . . .	» 171

**TITOLO III – CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ**

Art. 336 – Querela . . . . .	<i>Pag.</i> 172
------------------------------	-----------------

Art. 337	– Formalità della querela . . . . .	»	172
Art. 338	– Curatore speciale per la querela . . . . .	»	172
Art. 339	– Rinuncia alla querela . . . . .	»	172
Art. 340	– Remissione della querela . . . . .	»	173
Art. 341	– Istanza di procedimento . . . . .	»	173
Art. 342	– Richiesta di procedimento . . . . .	»	173
Art. 343	– Autorizzazione a procedere . . . . .	»	173
Art. 344	– Richiesta di autorizzazione a procedere . . . . .	»	173
Art. 345	– Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale . . . . .	»	174
Art. 346	– Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità . . . . .	»	174

TITOLO IV – ATTIVITÀ A INIZIATIVA  
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 347	– Obbligo di riferire la notizia di reato . . . . .	Pag.	174
Art. 348	– Assicurazione delle fonti di prova . . . . .	»	175
Art. 349	– Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone . . . . .	»	175
Art. 350	– Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini . . . . .	»	176
Art. 351	– Altre sommarie informazioni . . . . .	»	177
Art. 352	– Perquisizioni . . . . .	»	177
Art. 353	– Acquisizione di plichi o di corrispondenza . . . . .	»	177
Art. 354	– Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro . . . . .	»	178
Art. 355	– Convalida del sequestro e suo riesame . . . . .	»	178
Art. 356	– Assistenza del difensore . . . . .	»	178
Art. 357	– Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria . . . . .	»	179

TITOLO V – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 358	– Attività di indagine del pubblico ministero . . . . .	Pag.	179
Art. 359	– Consulenti tecnici del pubblico ministero . . . . .	»	179
Art. 360	– Accertamenti tecnici non ripetibili . . . . .	»	179
Art. 361	– Individuazione di persone e di cose . . . . .	»	180
Art. 362	– Assunzione di informazioni . . . . .	»	180
Art. 363	– Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso . . . . .	»	180
Art. 364	– Nomina e assistenza del difensore . . . . .	»	180
Art. 365	– Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso . . . . .	»	181
Art. 366	– Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori . . . . .	»	181
Art. 367	– Memorie e richieste dei difensori . . . . .	»	181
Art. 368	– Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro . . . . .	»	182
Art. 369	– Informazione di garanzia . . . . .	»	182
Art. 370	– Atti diretti e atti delegati . . . . .	»	182

Art. 371 – Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero	»	182
Art.371 bis – Attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia . . . . .	»	183
Art. 372 – Avocazione delle indagini . . . . .	»	184
Art. 373 – Documentazione degli atti . . . . .	»	184
Art. 374 – Presentazione spontanea . . . . .	»	185
Art. 375 – Invito a presentarsi . . . . .	»	185
Art. 376 – Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto . . . . .	»	185
Art. 377 – Citazioni di persone informate sui fatti . . . . .	»	186
Art. 378 – Poteri coercitivi del pubblico ministero . . . . .	»	186

#### TITOLO VI – ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

Art. 379 – Determinazione della pena . . . . .	Pag.	186
Art. 380 – Arresto obbligatorio in flagranza . . . . .	»	186
Art. 381 – Arresto facoltativo in flagranza . . . . .	»	187
Art. 382 – Stato di flagranza . . . . .	»	188
Art. 383 – Facoltà di arresto da parte dei privati . . . . .	»	188
Art. 384 – Fermo di indiziato di delitto . . . . .	»	188
Art. 385 – Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze . . . . .	»	189
Art. 386 – Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo . . . . .	»	189
Art. 387 – Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari . . . . .	»	190
Art. 388 – Interrogatorio dell’arrestato o del fermato . . . . .	»	190
Art. 389 – Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato . . . . .	»	190
Art. 390 – Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo . . . . .	»	190
Art. 391 – Udienza di convalida . . . . .	»	191

#### TITOLO VII – INCIDENTE PROBATORIO

Art. 392 – Casi . . . . .	Pag.	191
Art. 393 – Richiesta . . . . .	»	192
Art. 394 – Richiesta della persona offesa . . . . .	»	192
Art. 395 – Presentazione e notificazione della richiesta . . . . .	»	193
Art. 396 – Deduzioni . . . . .	»	193
Art. 397 – Differimento dell’incidente probatorio . . . . .	»	193
Art. 398 – Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio . . . . .	»	193
Art. 399 – Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini . . . . .	»	194
Art. 400 – Provvedimenti per i casi di urgenza . . . . .	»	194
Art. 401 – Udienza . . . . .	»	194
Art. 402 – Estensione dell’incidente probatorio . . . . .	»	195
Art. 403 – Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio . . . . .	»	195
Art. 404 – Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile . . . . .	»	195

#### TITOLO VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 405 – Inizio dell'azione penale. Forme e termini . . . .	<i>Pag.</i> 195
Art. 406 – Proroga del termine . . . . .	» 196
Art. 407 – Termini di durata massima delle indagini preliminari . . . . .	» 197
Art. 408 – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato . . . . .	» 197
Art. 409 – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione . . . . .	» 197
Art. 410 – Opposizione alla richiesta di archiviazione . . . .	» 198
Art. 411 – Altri casi di archiviazione . . . . .	» 198
Art. 412 – Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale . . . . .	» 198
Art. 413 – Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato . . . . .	» 198
Art. 414 – Riapertura delle indagini . . . . .	» 199
Art. 415 – Reato commesso da persone ignote . . . . .	» 199

#### TITOLO IX – UDIENZA PRELIMINARE

Art. 416 – Presentazione della richiesta del pubblico ministero . . . . .	<i>Pag.</i> 199
Art. 417 – Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio . . . . .	» 199
Art. 418 – Fissazione dell'udienza . . . . .	» 199
Art. 419 – Atti introduttivi . . . . .	» 200
Art. 420 – Costituzione delle parti . . . . .	» 200
Art. 421 – Discussione . . . . .	» 200
Art. 422 – Sommarie informazioni ai fini della decisione . . . . .	» 201
Art. 423 – Modificazione dell'imputazione . . . . .	» 202
Art. 424 – Provvedimenti del giudice . . . . .	» 202
Art. 425 – Sentenza di non luogo a procedere . . . . .	» 202
Art. 426 – Requisiti della sentenza . . . . .	» 202
Art. 427 – Condanna del querelante alle spese e ai danni . . . . .	» 203
Art. 428 – Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere . . . . .	» 203
Art. 429 – Decreto che dispone il giudizio . . . . .	» 204
Art. 430 – Attività integrativa di indagine del pubblico ministero . . . . .	» 204
Art. 431 – Fascicolo per il dibattimento . . . . .	» 204
Art. 432 – Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento . . . . .	» 205
Art. 433 – Fascicolo del pubblico ministero . . . . .	» 205

#### TITOLO X – REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Art. 434 – Casi di revoca . . . . .	<i>Pag.</i> 205
Art. 435 – Richiesta di revoca . . . . .	» 205

Art. 436 – Provvedimenti del giudice . . . . .	»	206
Art. 437 – Ricorso per cassazione . . . . .	»	206

**LIBRO VI – PROCEDIMENTI SPECIALI**

**TITOLO I – GIUDIZIO ABBREVIATO**

Art. 438 – Presupposti del giudizio abbreviato . . . . .	<i>Pag.</i>	206
Art. 439 – Richiesta di giudizio abbreviato . . . . .	»	206
Art. 440 – Provvedimenti del giudice . . . . .	»	207
Art. 441 – Svolgimento del giudizio abbreviato . . . . .	»	207
Art. 442 – Decisione . . . . .	»	207
Art. 443 – Limiti all’appello . . . . .	»	207

**TITOLO II – APPLICAZIONE DELLA PENA  
SU RICHIESTA DELLE PARTI**

Art. 444 – Applicazione della pena su richiesta . . . . .	<i>Pag.</i>	208
Art. 445 – Effetti dell’applicazione della pena su richiesta	»	208
Art. 446 – Richiesta di applicazione della pena e consenso	»	208
Art. 447 – Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari . . . . .	»	209
Art. 448 – Provvedimenti del giudice . . . . .	»	209

**TITOLO III – GIUDIZIO DIRETTISSIMO**

Art. 449 – Casi e modi del giudizio direttissimo . . . . .	<i>Pag.</i>	209
Art. 450 – Instaurazione del giudizio direttissimo . . . . .	»	210
Art. 451 – Svolgimento del giudizio direttissimo . . . . .	»	210
Art. 452 – Trasformazione del rito . . . . .	»	211

**TITOLO IV – GIUDIZIO IMMEDIATO**

Art. 453 – Casi e modi di giudizio immediato . . . . .	<i>Pag.</i>	211
Art. 454 – Presentazione della richiesta del pubblico ministero . . . . .	»	212
Art. 455 – Decisione sulla richiesta di giudizio immediato	»	212
Art. 456 – Decreto di giudizio immediato . . . . .	»	212
Art. 457 – Trasmissione degli atti . . . . .	»	212
Art. 458 – Richiesta di giudizio abbreviato . . . . .	»	212

**TITOLO V – PROCEDIMENTO PER DECRETO**

Art. 459 – Casi di procedimento per decreto . . . . .	<i>Pag.</i>	213
Art. 460 – Requisiti del decreto di condanna . . . . .	»	213
Art. 461 – Opposizione . . . . .	»	214
Art. 462 – Restituzione nel termine per proporre opposizione . . . . .	»	215
Art. 463 – Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati . . . . .	»	215
Art. 464 – Giudizio conseguente all’opposizione . . . . .	»	215

## LIBRO VII – GIUDIZIO

### TITOLO I – ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Art. 465 – Atti del presidente del tribunale o della corte di assise. . . . .	Pag. 216
Art. 466 – Facoltà dei difensori . . . . .	» 216
Art. 467 – Atti urgenti . . . . .	» 216
Art. 468 – Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici . . . . .	» 216
Art. 469 – Proscioglimento prima del dibattimento . . . . .	» 217

### TITOLO II – DIBATTIMENTO

#### Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 470 – Disciplina dell’udienza . . . . .	Pag. 217
Art. 471 – Pubblicità dell’udienza . . . . .	» 217
Art. 472 – Casi in cui si procede a porte chiuse . . . . .	» 218
Art. 473 – Ordine di procedere a porte chiuse . . . . .	» 218
Art. 474 – Assistenza dell’imputato all’udienza . . . . .	» 218
Art. 475 – Allontanamento coattivo dell’imputato . . . . .	» 218
Art. 476 – Reati commessi in udienza . . . . .	» 219
Art. 477 – Durata e prosecuzione del dibattimento . . . . .	» 219
Art. 478 – Questioni incidentali . . . . .	» 219
Art. 479 – Questioni civili o amministrative . . . . .	» 219
Art. 480 – Verbale di udienza . . . . .	» 219
Art. 481 – Contenuto del verbale . . . . .	» 220
Art. 482 – Diritto delle parti in ordine alla documentazione . . . . .	» 220
Art. 483 – Sottoscrizione e trascrizione del verbale . . . . .	» 220

#### Capo II – ATTI INTRODUTTIVI

Art. 484 – Costituzione delle parti . . . . .	Pag. 220
Art. 485 – Rinnovazione della citazione . . . . .	» 220
Art. 486 – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore . . . . .	» 221
Art. 487 – Contumacia dell’imputato . . . . .	» 221
Art. 488 – Assenza e allontanamento volontario dell’imputato . . . . .	» 222
Art. 489 – Dichiarazioni del contumace . . . . .	» 222
Art. 490 – Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace . . . . .	» 223
Art. 491 – Questioni preliminari . . . . .	» 223
Art. 492 – Dichiarazione di apertura del dibattimento . . . . .	» 223
Art. 493 – Esposizione introduttiva e richieste di prova . . . . .	» 223
Art. 494 – Dichiarazioni spontanee dell’imputato . . . . .	» 223
Art. 495 – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova . . . . .	» 224

#### Capo III – ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

Art. 496 – Ordine nell’assunzione delle prove . . . . .	Pag. 224
Art. 497 – Atti preliminari all’esame dei testimoni . . . . .	» 224
Art. 498 – Esame diretto e controesame dei testimoni . . . . .	» 225

Art. 499 – Regole per l'esame testimoniale . . . . .	»	225
Art. 500 – Contestazioni nell'esame testimoniale . . . . .	»	225
Art. 501 – Esame dei periti e dei consulenti tecnici . . . . .	»	226
Art. 502 – Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici . . . . .	»	226
Art. 503 – Esame delle parti private . . . . .	»	226
Art. 504 – Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni.	»	227
Art. 505 – Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato . . . . .	»	227
Art. 506 – Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private . . . . .	»	227
Art. 507 – Ammissione di nuove prove . . . . .	»	227
Art. 508 – Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento . . . . .	»	227
Art. 509 – Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie . . . . .	»	228
Art. 510 – Verbale di assunzione dei mezzi di prova. . . . .	»	228
Art. 511 – Letture consentite . . . . .	»	228
Art.511 <i>bis</i> – Lettura di verbali di prove di altri procedimenti	»	228
Art. 512 – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione. . . . .	»	229
Art.512 <i>bis</i> – Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero . . . . .	»	229
Art. 513 – Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. . . . .	»	229
Art. 514 – Letture vietate. . . . .	»	229
Art. 515 – Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento	»	229

*CAPO IV – NUOVE CONTESTAZIONI*

Art. 516 – Modifica della imputazione. . . . .	<i>Pag.</i>	230
Art. 517 – Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento . . . . .	»	230
Art. 518 – Fatto nuovo risultante dal dibattimento . . . . .	»	230
Art. 519 – Diritti delle parti. . . . .	»	230
Art. 520 – Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente . . . . .	»	230
Art. 521 – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza . . . . .	»	231
Art. 522 – Nullità della sentenza per difetto di contestazione	»	231

*Capo V – DISCUSSIONE FINALE*

Art. 523 – Svolgimento della discussione. . . . .	<i>Pag.</i>	231
Art. 524 – Chiusura del dibattimento. . . . .	»	232

**TITOLO III – SENTENZA**

*Capo I – DELIBERAZIONE*

Art. 525 – Immediatezza della deliberazione . . . . .	<i>Pag.</i>	232
---	-------------	-----

Art. 526	– Prove utilizzabili ai fini della deliberazione . . .	»	232
Art. 527	– Deliberazione collegiale. . . . .	»	232
Art. 528	– Lettura del verbale in camera di consiglio . . . .	»	232

*Capo II – DECISIONE*

*Sezione I – Sentenza di proscioglimento*

Art. 529	– Sentenza di non doversi procedere . . . . .	Pag.	233
Art. 530	– Sentenza di assoluzione . . . . .	»	233
Art. 531	– Dichiarazione di estinzione del reato . . . . .	»	233
Art. 532	– Provvedimenti sulle misure cautelari personali.	»	233

*Sezione II – Sentenza di condanna*

Art. 533	– Condanna dell'imputato . . . . .	»	234
Art. 534	– Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria . . . . .	»	234
Art. 535	– Condanna alle spese . . . . .	»	234
Art. 536	– Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna . . . . .	»	234
Art. 537	– Pronuncia sulla falsità di documenti . . . . .	»	234

*Sezione III – Decisioni sulle questioni civili*

Art. 538	– Condanna per la responsabilità civile . . . . .	»	235
Art. 539	– Condanna generica ai danni e provvisoria . . . . .	»	235
Art. 540	– Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili . . . . .	»	235
Art. 541	– Condanna alle spese relative all'azione civile . . . . .	»	235
Art. 542	– Condanna del querelante alle spese e ai danni . . . . .	»	236
Art. 543	– Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno . . . . .	»	236

*Capo III – ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE*

Art. 544	– Redazione della sentenza . . . . .	Pag.	236
Art. 545	– Pubblicazione della sentenza. . . . .	»	236
Art. 546	– Requisiti della sentenza . . . . .	»	237
Art. 547	– Correzione della sentenza . . . . .	»	237
Art. 548	– Deposito della sentenza. . . . .	»	237

**LIBRO VIII – PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 549	– Norme applicabili al procedimento davanti al pretore . . . . .	Pag.	238
Art. 550	– Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore . . . . .	»	238

**TITOLO II – INDAGINI PRELIMINARI**

Art. 551	– Incidente probatorio . . . . .	Pag.	238
Art. 552	– Provvedimenti del giudice. . . . .	»	238

Art. 553 – Termini di durata delle indagini preliminari . . .	»	239
Art. 554 – Chiusura delle indagine preliminari . . . . .	»	239

TITOLO III – ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

Art. 555 – Decreto di citazione a giudizio . . . . .	Pag.	240
Art. 556 – Consenso anticipato del pubblico ministero . . .	»	240
Art. 557 – Richiesta di definizione anticipata del procedimento . . . . .	»	241
Art. 558 – Trasmissione degli atti al pretore . . . . .	»	241
Art. 559 – Atti urgenti . . . . .	»	241

TITOLO IV – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 560 – Giudizio abbreviato . . . . .	Pag.	241
Art. 561 – Udienza per il giudizio abbreviato . . . . .	»	241
Art. 562 – Trasformazione del rito . . . . .	»	242
Art. 563 – Applicazione della pena su richiesta . . . . .	»	242
Art. 564 – Tentativo di conciliazione . . . . .	»	242
Art. 565 – Procedimento per decreto . . . . .	»	242
Art. 566 – Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo . .	»	243
Art. 567 – Dibattimento . . . . .	»	243

LIBRO IX – IMPUGNAZIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 568 – Regole generali . . . . .	Pag.	244
Art. 569 – Ricorso immediato per cassazione . . . . .	»	244
Art. 570 – Impugnazione del pubblico ministero . . . . .	»	245
Art. 571 – Impugnazione dell’imputato . . . . .	»	245
Art. 572 – Richiesta della parte civile o della persona offesa . . . . .	»	245
Art. 573 – Impugnazione per i soli interessi civili . . . . .	»	246
Art. 574 – Impugnazione dell’imputato per gli interessi civili . . . . .	»	246
Art. 575 – Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria . . . . .	»	246
Art. 576 – Impugnazione della parte civile e del querelante . . . . .	»	246
Art. 577 – Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione . . . . .	»	247
Art. 578 – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione . . . . .	»	247
Art. 579 – Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza . . . . .	»	247
Art. 580 – Conversione del ricorso in appello . . . . .	»	247
Art. 581 – Forma dell’impugnazione . . . . .	»	247
Art. 582 – Presentazione dell’impugnazione . . . . .	»	247
Art. 583 – Spedizione dell’atto di impugnazione . . . . .	»	248
Art. 584 – Notificazione della impugnazione . . . . .	»	248
Art. 585 – Termini per l’impugnazione . . . . .	»	248

Art. 586 – Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento . . . . .	»	249
Art. 587 – Estensione dell'impugnazione . . . . .	»	249
Art. 588 – Sospensione della esecuzione . . . . .	»	249
Art. 589 – Rinuncia all'impugnazione . . . . .	»	249
Art. 590 – Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione . . . . .	»	250
Art. 591 – Inammissibilità dell'impugnazione . . . . .	»	250
Art. 592 – Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione . . . . .	»	250

## TITOLO II – APPELLO

Art. 593 – Casi di appello . . . . .	<i>Pag.</i>	251
Art. 594 – Appello del pubblico ministero . . . . .	»	251
Art. 595 – Appello incidentale . . . . .	»	251
Art. 596 – Giudice competente . . . . .	»	251
Art. 597 – Cognizione del giudice di appello . . . . .	»	251
Art. 598 – Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello . . . . .	»	252
Art. 599 – Decisioni in camera di consiglio . . . . .	»	252
Art. 600 – Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili . . . . .	»	253
Art. 601 – Atti preliminari al giudizio . . . . .	»	253
Art. 602 – Dibattimento di appello . . . . .	»	254
Art. 603 – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale . . . . .	»	254
Art. 604 – Questioni di nullità . . . . .	»	255
Art. 605 – Sentenza . . . . .	»	256

## TITOLO III – RICORSO PER CASSAZIONE

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 606 – Casi di ricorso . . . . .	<i>Pag.</i>	256
Art. 607 – Ricorso dell'imputato . . . . .	»	256
Art. 608 – Ricorso del pubblico ministero . . . . .	»	256
Art. 609 – Cognizione della corte di cassazione . . . . .	»	257

### Capo II – PROCEDIMENTO

Art. 610 – Atti preliminari . . . . .	<i>Pag.</i>	257
Art. 611 – Procedimento in camera di consiglio . . . . .	»	257
Art. 612 – Sospensione dell'esecuzione della condanna civile . . . . .	»	258
Art. 613 – Difensori . . . . .	»	258
Art. 614 – Dibattimento . . . . .	»	258

### Capo III – SENTENZA

Art. 615 – Deliberazione e pubblicazione . . . . .	<i>Pag.</i>	259
Art. 616 – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso . . . . .	»	259

Art. 617	– Motivazione e deposito . . . . .	»	259
Art. 618	– Decisioni delle sezioni unite . . . . .	»	259
Art. 619	– Rettificazioni di errori non determinanti annullamento . . . . .	»	259
Art. 620	– Annullamento senza rinvio . . . . .	»	260
Art. 621	– Effetti dell’annullamento senza rinvio . . . . .	»	260
Art. 622	– Annullamento della sentenza ai soli effetti civili . . . . .	»	261
Art. 623	– Annullamento con rinvio . . . . .	»	261
Art. 624	– Annullamento parziale . . . . .	»	261
Art. 625	– Provvedimenti conseguenti alla sentenza . . . . .	»	261
Art. 626	– Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale . . . . .	»	262
Art. 627	– Giudizio di rinvio dopo annullamento . . . . .	»	262
Art. 628	– Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio . . . . .	»	262

#### TITOLO IV – REVISIONE

Art. 629	– Condanne soggette a revisione . . . . .	<i>Pag.</i>	263
Art. 630	– Casi di revisione . . . . .	»	263
Art. 631	– Limiti della revisione . . . . .	»	263
Art. 632	– Soggetti legittimati alla richiesta . . . . .	»	263
Art. 633	– Forma della richiesta . . . . .	»	263
Art. 634	– Declaratoria di inammissibilità . . . . .	»	264
Art. 635	– Sospensione dell’esecuzione . . . . .	»	264
Art. 636	– Giudizio di revisione . . . . .	»	264
Art. 637	– Sentenza . . . . .	»	264
Art. 638	– Revisione a favore del condannato defunto . . . . .	»	265
Art. 639	– Provvedimenti in accoglimento della richiesta . . . . .	»	265
Art. 640	– Impugnabilità della sentenza . . . . .	»	265
Art. 641	– Effetti dell’inammissibilità o del rigetto . . . . .	»	265
Art. 642	– Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta . . . . .	»	265
Art. 643	– Riparazione dell’errore giudiziario . . . . .	»	265
Art. 644	– Riparazione in caso di morte . . . . .	»	266
Art. 645	– Domanda di riparazione . . . . .	»	266
Art. 646	– Procedimento e decisione . . . . .	»	266
Art. 647	– Risarcimento del danno e riparazione . . . . .	»	267

### LIBRO X – ESECUZIONE

#### TITOLO I – GIUDICATO

Art. 648	– Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali . . . . .	<i>Pag.</i>	267
Art. 649	– Divieto di un secondo giudizio . . . . .	»	267
Art. 650	– Esecutività delle sentenze e dei decreti penali . . . . .	»	267
Art. 651	– Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno . . . . .	»	267
Art. 652	– Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno . . . . .	»	268

Art. 653	– Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare . . . . .	»	268
Art. 654	– Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi . . . . .	»	268

TITOLO II – ESECUZIONE  
DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Art. 655	– Funzioni del pubblico ministero . . . . .	Pag.	268
Art. 656	– Esecuzione delle pene detentive . . . . .	»	269
Art. 657	– Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo . . . . .	»	269
Art. 658	– Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza . . . . .	»	270
Art. 659	– Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza . . . . .	»	270
Art. 660	– Esecuzione delle pene pecuniarie . . . . .	»	270
Art. 661	– Esecuzione delle sanzioni sostitutive . . . . .	»	271
Art. 662	– Esecuzione delle pene accessorie . . . . .	»	271
Art. 663	– Esecuzione di pene concorrenti . . . . .	»	271
Art. 664	– Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie . . . . .	»	271

TITOLO III – ATTRIBUZIONI  
DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

*Capo I* – GIUDICE DELL’ESECUZIONE

Art. 665	– Giudice competente . . . . .	Pag.	272
Art. 666	– Procedimento di esecuzione . . . . .	»	272
Art. 667	– Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta . . . . .	»	273
Art. 668	– Persona condannata per errore di nome . . . . .	»	274
Art. 669	– Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona . . . . .	»	274
Art. 670	– Questioni sul titolo esecutivo . . . . .	»	275
Art. 671	– Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato . . . . .	»	275
Art. 672	– Applicazione dell’amnistia e dell’indulto . . . . .	»	276
Art. 673	– Revoca della sentenza per abolizione del reato . . . . .	»	276
Art. 674	– Revoca di altri provvedimenti . . . . .	»	276
Art. 675	– Falsità di documenti . . . . .	»	277
Art. 676	– Altre competenze . . . . .	»	277

*Capo II* – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Art. 677	– Competenza per territorio . . . . .	Pag.	277
Art. 678	– Procedimento di sorveglianza . . . . .	»	278
Art. 679	– Misure di sicurezza . . . . .	»	278
Art. 680	– Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza . . . . .	»	278
Art. 681	– Provvedimenti relativi alla grazia . . . . .	»	279

Art. 682	– Liberazione condizionale . . . . .	»	279
Art. 683	– Riabilitazione . . . . .	»	279
Art. 684	– Rinvio dell'esecuzione . . . . .	»	280

TITOLO IV – CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 685	– Uffici del casellario giudiziale . . . . .	Pag.	280
Art. 686	– Iscrizioni nel casellario giudiziale . . . . .	»	280
Art. 687	– Eliminazione delle iscrizioni . . . . .	»	281
Art. 688	– Certificati del casellario giudiziale . . . . .	»	282
Art. 689	– Certificati richiesti dall'interessato . . . . .	»	282
Art. 690	– Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati . . . . .	»	283

TITOLO V – SPESE

Art. 691	– Anticipazione delle spese . . . . .	Pag.	283
Art. 692	– Spese della custodia cautelare . . . . .	»	283
Art. 693	– Provvedimenti in caso d'insolubilità . . . . .	»	284
Art. 694	– Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione . . . . .	»	284
Art. 695	– Questioni sulle spese processuali . . . . .	»	284

LIBRO XI – *RAPPORTI GIURISDIZIONALI  
CON AUTORITA' STRANIERE*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 696	– Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale . . . . .	Pag.	284
----------	--	------	-----

TITOLO II – ESTRADIZIONE

*Capo I – ESTRADIZIONE PER L'ESTERO*

*Sezione I – Procedimento*

Art. 697	– Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia . . . . .	Pag.	285
Art. 698	– Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona . . . . .	»	285
Art. 699	– Principio di specialità . . . . .	»	285
Art. 700	– Documenti a sostegno della domanda . . . . .	»	286
Art. 701	– Garanzia giurisdizionale . . . . .	»	286
Art. 702	– Intervento dello stato richiedente . . . . .	»	286
Art. 703	– Accertamenti del procuratore generale . . . . .	»	287
Art. 704	– Procedimento davanti alla corte di appello . . . . .	»	287
Art. 705	– Condizioni per la decisione . . . . .	»	288
Art. 706	– Ricorso per cassazione . . . . .	»	288
Art. 707	– Rinnovo della domanda di estradizione . . . . .	»	288
Art. 708	– Provvedimento di estradizione. Consegna . . . . .	»	288
Art. 709	– Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero . . . . .	»	289
Art. 710	– Estensione dell'extradizione concessa . . . . .	»	289

Art. 711 – Riestradizione . . . . .	»	289
Art. 712 – Transitò . . . . .	»	289
Art. 713 – Misure di sicurezza applicata all'estradatao . . . . .	»	290

*Sezione II – Misure cautelari*

Art. 714 – Misure coercitive e sequestro . . . . .	<i>Pag.</i>	290
Art. 715 – Applicazione provvisoria di misure cautelari . . . . .	»	291
Art. 716 – Arresto da parte della polizia giudiziaria . . . . .	»	291
Art. 717 – Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva. . . . .	»	292
Art. 718 – Revoca e sostituzione delle misure . . . . .	»	292
Art. 719 – Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari . . . . .	»	292

*Capo II – ESTRADIZIONE DALL'ESTERO*

Art. 720 – Domanda di estradizione . . . . .	<i>Pag.</i>	292
Art. 721 – Principio di specialità . . . . .	»	293
Art. 722 – Custodia cautelare all'estero . . . . .	»	293

TITOLO III – ROGATORIE INTERNAZIONALI

*Capo I – ROGATORIE DALL'ESTERO*

Art. 723 – Poteri del ministro di grazia e giustizia . . . . .	<i>Pag.</i>	293
Art. 724 – Procedimento in sede giurisdizionale . . . . .	»	294
Art. 725 – Esecuzione delle rogatorie . . . . .	»	294
Art. 726 – Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera . . . . .	»	295

*Capo II – ROGATORIE ALL'ESTERO*

Art. 727 – Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere . . . . .	<i>Pag.</i>	295
Art. 728 – Immunità temporanea della persona citata. . . . .	»	295
Art. 729 – Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria. . . . .	»	296

TITOLO IV – EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

*Capo I – EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE*

Art. 730 – Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale . . . . .	<i>Pag.</i>	296
Art. 731 – Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali . . . . .	»	296
Art. 732 – Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili . . . . .	»	297
Art. 733 – Presupposti del riconoscimento. . . . .	»	297
Art. 734 – Deliberazione della corte di appello . . . . .	»	297
Art. 735 – Determinazione della pena ed ordine di confisca . . . . .	»	297
Art. 736 – Misure coercitive. . . . .	»	298
Art. 737 – Sequestro . . . . .	»	299

Art. 738	– Esecuzione conseguente al riconoscimento . . . .	»	299
Art. 739	– Divieto di estradizione e di nuovo procedimento	»	299
Art. 740	– Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate . . . . .	»	299
Art. 741	– Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere . . .	»	299

*Capo II* – ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Art. 742	– Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero . . . . .	Pag.	300
Art. 743	– Deliberazione della corte di appello . . . . .	»	300
Art. 744	– Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero	»	300
Art. 745	– Richiesta di misure cautelari all'estero . . . . .	»	300
Art. 746	– Effetti sull'esecuzione nello Stato . . . . .	»	301

**DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE  
A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 448. <b>Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</b> . . . . .	Pag.	305
--	------	-----

*Capo I* – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	– Principi generali del processo minorile . . . . .	Pag.	307
Art. 2	– Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni . . . . .	»	307
Art. 3	– Competenza . . . . .	»	307
Art. 4	– Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni . . . . .	»	307
Art. 5	– Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni .	»	307
Art. 6	– Servizi minorili . . . . .	»	307
Art. 7	– Notifiche all'esercente la potestà dei genitori . .	»	308
Art. 8	– Accertamento sull'età del minore . . . . .	»	308
Art. 9	– Accertamento sulla personalità del minore . .	»	308
Art. 10	– Inammissibilità dell'azione civile . . . . .	»	308
Art. 11	– Difensore di ufficio dell'imputato minore . .	»	308
Art. 12	– Assistenza all'imputato minore . . . . .	»	308
Art. 13	– Divieto di pubblicazione e di divulgazione . . . .	»	309
Art. 14	– Casellario giudiziale per i minorenni . . . . .	»	309
Art. 15	– Eliminazione delle iscrizioni . . . . .	»	309

*Capo II* – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE

Art. 16	– Arresto in flagranza . . . . .	Pag.	309
Art. 17	– Fermo di minore indiziato di delitto . . . . .	»	310
Art. 18	– Provvedimenti in caso di arresto o di fermo di un minore . . . . .	»	310
Art. 18 bis	– Accompagnamento a seguito di flagranza . . . . .	»	310

Art.	19 – Misure cautelari per i minorenni . . . . .	»	311
Art.	20 – Prescrizioni . . . . .	»	311
Art.	21 – Permanenza in casa . . . . .	»	312
Art.	22 – Collocamento in comunità . . . . .	»	312
Art.	23 – Custodia cautelare . . . . .	»	313
Art.	24 – Provvedimenti in caso di scarcerazione per de- correnza dei termini . . . . .	»	313

*Capo III – DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO  
E GIUDIZIO IN DIBATTIMENTO*

Art.	25 – Procedimenti speciali . . . . .	Pag.	313
Art.	26 – Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità . . . . .	»	314
Art.	27 – Sentenza di non luogo a procedere per irrilevan- za del fatto . . . . .	»	314
Art.	28 – Sospensione del processo e messa alla prova . .	»	314
Art.	29 – Dichiarazione di estinzione del reato per esito po- sitivo della prova . . . . .	»	315
Art.	30 – Sanzioni sostitutive . . . . .	»	315
Art.	31 – Svolgimento dell’udienza preliminare . . . . .	»	315
Art.	32 – Provvedimenti . . . . .	»	316
Art. 32 bis	– Opposizione . . . . .	»	316
Art.	33 – Udienza dibattimentale . . . . .	»	317
Art.	34 – Impugnazione dell’esercente la potestà dei geni- tori . . . . .	»	317
Art.	35 – Giudizio di appello . . . . .	»	317

*Capo IV – PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE  
DELLE MISURE DI SICUREZZA*

Art.	36 – Applicazione delle misure di sicurezza nei con- fronti dei minorenni . . . . .	Pag.	317
Art.	37 – Applicazione provvisoria . . . . .	»	318
Art.	38 – Procedimento davanti al tribunale per i minorenni	»	318
Art.	39 – Applicazione di una misura di sicurezza nel di- battimento . . . . .	»	318
Art.	40 – Esecuzione delle misure di sicurezza . . . . .	»	318
Art.	41 – Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni . . . . .	»	319

***NORME PER L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO  
GIUDIZIARIO AL NUOVO PROCESSO PENALE ED A  
QUELLO A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI***

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 set- tembre 1988, n. 449. <b>Approvazione delle norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudizia- rio al nuovo processo penale ed a quello a ca- rico degli imputati minorenni . . . . .</b>	»	323
---	---	-----

**NORME DI ATTUAZIONE,  
DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE  
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE  
E DELLE DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI**

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271. – <b>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</b> . . . . .	Pag. 341
---	----------

TITOLO I – *NORME DI ATTUAZIONE*

*Capo I* – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE

Art.	1– Determinazione del distretto di corte di appello più vicino . . . . .	Pag. 343
Art.	2 – Riunione di processi . . . . .	» 343

*Capo II* – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO

Art.	3 – Designazione del pubblico ministero. . . . .	Pag. 343
Art.	4 – Contrasto tra pubblici ministeri . . . . .	» 343

*Capo III* – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art.	5 – Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria	Pag. 343
Art.	6 – Costituzione dell’organico delle sezioni. . . . .	» 344
Art.	7 – Ripianamento organico e posti vacanti. . . . .	» 344
Art.	8 – Assegnazione alle sezioni . . . . .	» 344
Art.	9 – Direzione e coordinamento delle sezioni. . . . .	» 345
Art.	10 – Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni . . . . .	» 345
Art.	11 – Trasferimenti del personale delle sezioni . . . . .	» 345
Art.	12 – Servizi di polizia giudiziaria . . . . .	» 345
Art.	13 – Servizi operanti in ambito più vasto del circondario . . . . .	» 346
Art.	14 – Allontanamento dei dirigenti dei servizi . . . . .	» 346
Art.	15 – Promozioni . . . . .	» 346
Art.	16 – Sanzioni disciplinari . . . . .	» 346
Art.	17 – Procedimento disciplinare. . . . .	» 347
Art.	18 – Ricorso . . . . .	» 347
Art.	19 – Sospensione cautelare . . . . .	» 348
Art.	20 – Disposizione transitoria. . . . .	» 348

*CAPO IV* – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE  
E AI DIFENSORI

Art.	21 – Notizie da chiedere all’imputato nel primo atto cui egli è presente. . . . .	Pag. 348
Art.	22 – Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare . . . . .	» 349
Art.	23 – Assenza delle parti private diverse dall’imputato	» 349

Art.	24 – Nomina di più difensori . . . . .	»	349
Art.	25 – Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia . . . . .	»	349
Art.	26 – Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiana . . . . .	»	349
Art.	27 – Documentazione della qualità di difensore . . . . .	»	350
Art.	28 – Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio . . . . .	»	350
Art.	29 – Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio . . . . .	»	350
Art.	30 – Comunicazione al difensore di ufficio . . . . .	»	351
Art.	31 – Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio . . . . .	»	351
Art.	32 – Ammissione al gratuito patrocinio . . . . .	»	351
Art.	33 – Domicilio della persona offesa . . . . .	»	351
Art.	34 – Designazione del sostituto del difensore . . . . .	»	351
Art.	35 – Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato . . . . .	»	351
Art.	36 – Accesso del difensore al luogo di custodia . . . . .	»	352
Art.	37 – Procura speciale rilasciata in via preventiva . . . . .	»	352
Art.	38 – Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova . . . . .	»	352

*Capo V – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI*

Art.	39 – Autenticazione della sottoscrizione di atti . . . . .	Pag.	353
Art.	40 – Copia dell'atto che surroga l'originale mancante . . . . .	»	353
Art.	41 – Atto ricostituito . . . . .	»	353
Art.	42 – Trasmissione a distanza di copia di atti . . . . .	»	353
Art.	43 – Autorizzazione al rilascio di copia di atti . . . . .	»	353
Art.	44 – Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate . . . . .	»	353
Art.	45 – Relazione nel procedimento in camera di consiglio . . . . .	»	353
Art.	46 – Esecuzione dell'accompagnamento coattivo . . . . .	»	354
Art.	47 – Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse . . . . .	»	354
Art.	48 – Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti . . . . .	»	354
Art.	49 – Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi . . . . .	»	354
Art.	50 – Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico . . . . .	»	354
Art.	51 – Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti . . . . .	»	354
Art.	52 – Citazione dell'interprete . . . . .	»	355
Art.	53 – Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari . . . . .	»	355
Art.	54 – Copie degli atti da notificare . . . . .	»	355
Art.	55 – Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo . . . . .	»	355
Art.	56 – Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore . . . . .	»	355

Art.	57 – Rifiuto di ricezione dell’atto notificato all’imputato detenuto. . . . .	»	356
Art.	58 – Informazione all’imputato detenuto legittimamente assente . . . . .	»	356
Art.	59 – Secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto . . . . .	»	356
Art.	60 – Informazione dell’avvenuta notificazione all’imputato in servizio militare. . . . .	»	356
Art.	61 – Documentazione delle nuove ricerche dell’imputato . . . . .	»	356
Art.	62 – Indicazione delle generalità del domiciliatario . . . . .	»	356
Art.	63 – Traduzione dell’avviso inviato all’imputato straniero all’estero. . . . .	»	356
Art.	64 – Comunicazione di atti. . . . .	»	357
Art.	65 – Obblighi del difensore non iscritto nell’albo del circondario . . . . .	»	357

*Capo VI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE*

Art.	66 – Procedimento di esclusione del segreto. . . . .	<i>Pag.</i>	357
Art.	67 – Albo dei periti presso il tribunale. . . . .	»	358
Art.	68 – Formazione e revisione dell’albo dei periti . . . . .	»	358
Art.	69 – Requisiti per la iscrizione nell’albo dei periti . . . . .	»	358
Art.	70 – Sanzioni applicabili agli iscritti nell’albo dei periti. . . . .	»	359
Art.	71 – Procedimento per l’applicazione delle sanzioni. . . . .	»	359
Art.	72 – Reclamo avverso le decisioni del comitato . . . . .	»	359
Art.	73 – Consulente tecnico del pubblico ministero . . . . .	»	360
Art.	74 – Perizia nummaria . . . . .	»	360
Art.	75 – Scritture di comparazione. . . . .	»	360
Art.	76 – Consegna al perito di documenti o di altri oggetti . . . . .	»	360
Art.	77 – Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti . . . . .	»	360
Art.	78 – Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero . . . . .	»	361
Art.	79 – Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali . . . . .	»	361
Art.	80 – Esecuzione di perquisizioni locali. . . . .	»	361
Art.	81 – Redazione del verbale di sequestro. . . . .	»	361
Art.	82 – Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate . . . . .	»	362
Art.	83 – Vendita o distruzione delle cose deperibili . . . . .	»	362
Art.	84 – Restituzione delle cose sequestrate . . . . .	»	362
Art.	85 – Restituzione con imposizione di prescrizioni . . . . .	»	363
Art.	86 – Vendita o distruzione delle cose confiscate. . . . .	»	363
Art.	87 – Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia . . . . .	»	363
Art.	88 – Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati . . . . .	»	363

Art.	89 – Verbale e nastri registrati delle intercettazioni .	»	364
Art.	90 – Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura . . . . .	»	364

*Capo VII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI*

Art.	91 – Giudice competente in ordine alle misure cautelari . . . . .	Pag.	364
Art.	92 – Trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare . . . . .	»	364
Art.	93 – Deposito del verbale di interrogatorio . . . . .	»	364
Art.	94 – Ingresso in istituti penitenziari . . . . .	»	365
Art.	95 – Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell’internato per misura di sicurezza . . . . .	»	365
Art.	96 – Separazione degli imputati detenuti . . . . .	»	365
Art.	97 – Comunicazione al servizio informatico . . . . .	»	365
Art.	98 – Cessazione delle misure cautelari estinte . . . . .	»	366
Art.	99 – Inammissibilità della richiesta di riesame . . . . .	»	366
Art.	100 – Trasmissione degli atti in caso di impugnazione . . . . .	»	366
Art.	101 – Termine per la decisione sulla richiesta di riesame . . . . .	»	366
Art.	102 – Domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione . . . . .	»	367
Art.	103 – Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo . . . . .	»	367
Art.	104 – Norme applicabili al sequestro preventivo . . . . .	»	367

*Capo VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI*

Art.	105 – Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari . . . . .	Pag.	367
Art.	106 – Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato . . . . .	»	367
Art.	107 – Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell’autore del reato . . . . .	»	367
Art.	108 – Denunce e altri documenti anonimi . . . . .	»	368
Art.108 bis	– Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato . . . . .	»	368
Art.	109 – Ricezione della notizia di reato . . . . .	»	368
Art.	110 – Richiesta dei certificati . . . . .	»	368
Art.	111 – Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere . . . . .	»	368
Art.	112 – Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità . . . . .	»	368
Art.	113 – Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria . . . . .	»	369
Art.	114 – Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore . . . . .	»	369
Art.	115 – Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria . . . . .	»	369
Art.	116 – Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato . . . . .	»	369

Art. 117	– Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone . . . . .	»	369
Art. 118	– Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari . . . . .	»	370
Art.118 bis	– Coordinamento delle indagini . . . . .	»	370
Art. 119	– Annotazione di atti del pubblico ministero . . . . .	»	370
Art. 120	– Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo . . . . .	»	370
Art. 121	– Liberazione dell'arrestato o del fermato . . . . .	»	370
Art. 122	– Trasmissione della richiesta di convalida . . . . .	»	371
Art. 123	– Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida . . . . .	»	371
Art. 124	– Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio . . . . .	»	371
Art. 125	– Richiesta di archiviazione . . . . .	»	371
Art. 126	– Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione . . . . .	»	371
Art. 127	– Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale . . . . .	»	371
Art. 128	– Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione . . . . .	»	371
Art. 129	– Informazioni sull'azione penale . . . . .	»	372
Art. 130	– Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio . . . . .	»	372
Art. 131	– Deposito degli atti per l'udienza preliminare . . . . .	»	372
Art.131 bis	– Liberazione dell'imputato prosciolto . . . . .	»	372
Art. 132	– Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale . . . . .	»	373
Art. 133	– Notificazione del decreto che dispone il giudizio . . . . .	»	373

*Capo IX* – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 134	– Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso . . . . .	Pag.	373
Art. 135	– Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena . . . . .	»	373
Art. 136	– Limiti all'effetto estintivo . . . . .	»	373
Art. 137	– Concorso formale e continuazione . . . . .	»	373
Art. 138	– Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo . . . . .	»	374
Art. 139	– Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato . . . . .	»	374
Art. 140	– Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna . . . . .	»	374

*Capo X* – DISPOSIZIONI RELATIVE  
AL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE

Art. 141	– Procedimento di oblazione . . . . .	Pag.	374
----------	---------------------------------------	------	-----

*Capo XI* – DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 142 – Citazione dei testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso . . .	Pag. 375
Art. 143 – Rinnovazione della citazione a giudizio . . . . .	» 375
Art. 144 – Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici . . . . .	» 375
Art. 145 – Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti . . . . .	» 375
Art. 146 – Aula di udienza dibattimentale . . . . .	» 376
Art. 147 – Riprese audiovisive dei dibattimenti . . . . .	» 376
Art.147 <i>bis</i> – Esame delle persone che collaborano con la giustizia . . . . .	» 376
Art. 148 – Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento . . . . .	» 377
Art. 149 – Regole da osservare prima dell'esame testimoniale . . . . .	» 377
Art. 150 – Esame delle parti private . . . . .	» 377
Art. 151 – Assunzione di nuove prove . . . . .	» 377
Art. 152 – Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento . . . . .	» 377
Art. 153 – Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile . . . . .	» 377
Art. 154 – Redazione non immediata dei motivi della sentenza . . . . .	» 377
Art.154 <i>bis</i> – Liberazione dell'imputato prosciolto . . . . .	» 378

*Capo XII* – DISPOSIZIONI RELATIVE  
AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

Art. 155 – Decisione sulla richiesta di incidente probatorio . . . . .	Pag. 378
Art. 156 – Opposizione alla richiesta di archiviazione . . . . .	» 378
Art. 157 – Ulteriori indagini. Avocazione . . . . .	» 378
Art. 158 – Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione . . . . .	» 378
Art. 159 – Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio . . . . .	» 379
Art. 160 – Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale . . . . .	» 379
Art. 161 – Deposito degli atti per il giudizio abbreviato . . . . .	» 379
Art. 162 – Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale . . . . .	» 379
Art. 163 – Presentazione dell'arrestato per la convalida . . . . .	» 380

*Capo XIII* – DISPOSIZIONI RELATIVE  
ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 164 – Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli . . . . .	Pag. 380
Art. 165 – Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato . . . . .	» 380

Art. 166	– Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato . . . . .	»	381
Art. 167	– Nuovi motivi della impugnazione già proposta.	»	381
Art. 168	– Disposizione di rinvio . . . . .	»	381
Art. 169	– Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione . . . . .	»	381
Art. 170	– Sezioni unite . . . . .	»	381
Art. 171	– Questione dedotta nel corso della discussione .	»	381
Art. 172	– Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alla sezioni unite . . . . .	»	381
Art. 173	– Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto . . . . .	»	382
Art. 174	– Rettifiche e integrazioni alla motivazione . . . . .	»	382
Art. 175	– Determinazione del giudice di rinvio . . . . .	»	382
Art. 176	– Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario . . . . .	»	382

*Capo XIV* – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIURÌ D'ONORE

Art. 177	– Deferimento del giudizio a un giurì d'onore . . . . .	<i>Pag.</i>	382
Art. 178	– Componenti del giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto . . . . .	»	383
Art. 179	– Procedimento davanti al giurì d'onore . . . . .	»	383
Art. 180	– Sanzioni pecuniarie . . . . .	»	383

*Capo XV* – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE

Art. 181	– Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese . . . . .	<i>Pag.</i>	383
Art. 182	– Procedura in caso di insolubilità . . . . .	»	384
Art. 183	– Richiesta di applicazione di pena accessoria . . . . .	»	384
Art. 184	– Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie . . . . .	»	384
Art. 185	– Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione . . . . .	»	384
Art. 186	– Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato . . . . .	»	385
Art. 187	– Determinazione del reato più grave . . . . .	»	385
Art. 188	– Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti . . . . .	»	385
Art. 189	– Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza . . . . .	»	385
Art. 190	– Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata . . . . .	»	385
Art. 191	– Applicazione del divieto di soggiorno . . . . .	»	386
Art. 192	– Annotazione del decreto di grazia . . . . .	»	386
Art. 193	– Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna . . . . .	»	386
Art. 194	– Iscrizioni nel casellario giudiziale . . . . .	»	386

Art. 195	– Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato . . . . .	»	386
Art. 196	– Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato . . . . .	»	386
Art. 197	– Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato . . . . .	»	387
Art. 198	– Certificati che possono essere chiesti dall'interessato . . . . .	»	387
Art. 199	– Recupero delle spese del procedimento . . . . .	»	387
Art. 200	– Annotazione delle spese anticipate dall'erario . . . . .	»	387

*Capo XVI* – DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI  
GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Art. 201	– Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera . . . . .	Pag.	387
Art. 202	– Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero . . . . .	»	387
Art. 203	– Comunicazioni al Ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione . . . . .	»	388
Art. 204	– Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero . . . . .	»	388
Art. 205	– Richiesta del testo di leggi straniere . . . . .	»	388

*Capo XVII* – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 206	– Regolamento ministeriale . . . . .	Pag.	388
----------	--------------------------------------	------	-----

TITOLO II – *NORME DI COORDINAMENTO*

Art. 207	– Ambito di applicazione delle disposizioni del codice . . . . .	Pag.	388
Art. 208	– Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato . . . . .	»	389
Art. 209	– Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato . . . . .	»	389
Art. 210	– Competenza . . . . .	»	389
Art. 211	– Rapporti tra azione civile e azione penale . . . . .	»	389
Art. 212	– Costituzione di parte civile e intervento nel processo . . . . .	»	389
Art. 213	– Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione . . . . .	»	389
Art. 214	– Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali . . . . .	»	389
Art. 215	– Rilascio del passaporto . . . . .	»	390
Art. 216	– Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza . . . . .	»	390
Art. 217	– Applicazione provvisoria di pene accessorie . . . . .	»	390
Art. 218	– Ipoteca legale . . . . .	»	390
Art. 219	– Associazioni segrete . . . . .	»	390

Art. 220	– Attività ispettive e di vigilanza . . . . .	»	390
Art. 221	– Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato . . . . .	»	390
Art. 222	– Investigatori privati . . . . .	»	390
Art. 223	– Analisi di campioni e garanzie per l'interessato . . . . .	»	391
Art. 224	– Violazione del foglio di via da parte dello straniero . . . . .	»	391
Art. 225	– Perquisizioni domiciliari . . . . .	»	392
Art. 226	– Intercettazioni telefoniche preventive . . . . .	»	392
Art. 227	– Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti . . . . .	»	392
Art. 228	– Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti . . . . .	»	392
Art. 229	– Disposizioni speciali in tema di sequestri . . . . .	»	392
Art. 230	– Fermo, arresto e cattura . . . . .	»	392
Art. 231	– Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero . . . . .	»	393
Art. 232	– Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione . . . . .	»	393
Art. 233	– Giudizio direttissimo . . . . .	»	393
Art. 234	– Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato . . . . .	»	393
Art. 235	– Violazioni di leggi finanziarie . . . . .	»	393
Art. 236	– Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza . . . . .	»	393
Art. 237	– Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale . . . . .	»	394
Art. 238	– Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nel procedimento di assise . . . . .	»	394
Art. 239	– Interruzione della prescrizione . . . . .	»	394
Art. 240	– Trattamento sanitario del detenuto . . . . .	»	394
Art.240 bis	– Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale . . . . .	»	395

*TITOLO III – NORME TRANSITORIE*

Art. 241	– Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria . . . . .	<i>Pag.</i>	395
Art. 242	– Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti . . . . .	»	396
Art. 243	– Revoca delle sentenze di proscioglimento . . . . .	»	396
Art. 244	– Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria . . . . .	»	397
Art. 245	– Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti . . . . .	»	397
Art. 246	– Questioni pregiudiziali . . . . .	»	398
Art. 247	– Giudizio abbreviato . . . . .	»	398
Art. 248	– Applicazione della pena su richiesta delle parti . . . . .	»	399
Art. 249	– Procedimento per decreto . . . . .	»	399

Art. 250	– Durata delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie. . . . .	»	400
Art. 251	– Disciplina delle misure cautelari e restituzione della cauzione. . . . .	»	400
Art. 252	– Infermità di mente sopravvenuta all'imputato. . . . .	»	401
Art. 253	– Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria. . . . .	»	401
Art. 254	– Formule di proscioglimento. . . . .	»	401
Art. 255	– Ricorso immediato per cassazione. . . . .	»	401
Art. 256	– Criteri per il rinvio a giudizio. . . . .	»	401
Art. 257	– Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento. . . . .	»	401
Art. 258	– Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice. . . . .	»	401
Art. 259	– Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti. . . . .	»	402
Art. 260	– Esecuzione. . . . .	»	402

**NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO  
E TRANSITORIE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 448,  
RECANTE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE  
A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI**

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 272. – <b>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</b> .		Pag.	405
Art. 1	– Disposizione generale. . . . .	Pag.	407
Art. 2	– Assegnazione degli affari. . . . .	»	407
Art. 3	– Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili. . . . .	»	407
Art. 4	– Sezioni di corte di appello per i minorenni. . . . .	»	407
Art. 5	– Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili. . . . .	»	407
Art. 6	– Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni. . . . .	»	407
Art. 7	– Centri per la giustizia minorile. . . . .	»	408
Art. 8	– Servizi dei centri per la giustizia minorile. . . . .	»	408
Art. 9	– Centri di prima accoglienza. . . . .	»	408
Art. 10	– Organizzazione delle comunità. . . . .	»	409
Art. 11	– Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione. . . . .	»	409
Art. 12	– Servizi diurni. . . . .	»	409
Art. 13	– Coordinamento dei servizi. . . . .	»	410
Art. 14	– Programmi di formazione per operatori minorili. . . . .	»	410

Art. 15	- Difensore di ufficio . . . . .	»	410
Art. 16	- Organi delle notificazioni . . . . .	»	410
Art. 17	- Comunicazione ai servizi . . . . .	»	410
Art. 18	- Casellario giudiziale per i minorenni . . . . .	»	411
Art. 19	- Regime transitorio delle iscrizioni . . . . .	»	411
Art. 20	- Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione. . . . .	»	411
Art. 20 bis	- Verbale di consegna . . . . .	»	411
Art. 21	- Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo. . . . .	»	411
Art. 22	- Provvedimenti in caso di accompagnamento . . . . .	»	412
Art. 23	- Esecuzione delle misure cautelari in caso di in- fermità . . . . .	»	412
Art. 24	- Esecuzione di provvedimenti limitativi della li- bertà personale . . . . .	»	412
Art. 25	- Giudice del riesame e dell'appello. . . . .	»	412
Art. 26	- Sentenza di non luogo a procedere per irrilevan- za del fatto . . . . .	»	412
Art. 27	- Sospensione del processo e messa alla prova . . . . .	»	412
Art. 28	- Spese per interventi . . . . .	»	413
Art. 29	- Spese processuali . . . . .	»	413
Art. 30	- Disposizioni transitorie . . . . .	»	413
Art. 31	- Oneri finanziari relativi all'articolo 28 . . . . .	»	413
Art. 32	- Oneri finanziari relativi all'articolo 29 . . . . .	»	414

***NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO  
E TRANSITORIE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 449,  
RECANTE NORME PER L'ADEGUAMENTO  
DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AL NUOVO  
PROCESSO PENALE ED A QUELLO A CARICO  
DEGLI IMPUTATI MINORENNI***

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 273. — <b>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 set- tembre 1988, n. 449, recante norme per l'ade- guamento dell'ordinamento giudiziario al nuo- vo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. . . . .</b>	<i>Pag.</i> 417
--	-----------------

***REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE  
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE***

DD.M. 30 settembre 1989, n. 334. — <b>Regolamento per l'ese- cuzione del codice di procedura penale . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 427
---	-----------------